

nel procedimento iscritto al n. 8567 /2018 R.G.A.C. promossa da
contro **MINISTERO DELL'INTERNO**

TRIBUNALE DI GENOVA

Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

Riunitosi in camera di consiglio in data 2 luglio 2019, nelle persone dei magistrati:

dott. ENRICO RAVERA Presidente
dott.ssa PAOLA BOZZO-COSTA Giudice rel.
dott.ssa MARIA ANTONIA DI LAZZARO Giudice

nella causa ad **oggetto** l'impugnativa *ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc.* del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.31763/18 del 30.04.2018

promossa da:

_____, *sedicente*, nata in SENEGAL il _____

elettivamente domiciliata in GENOVA presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRA BALLERINI che la rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.19, decorrente dall'11 giugno 2019 per consentire le richieste integrazioni istruttorie documentali (non pervenute) letti gli atti, esaminati i documenti e sentito il relatore

OSSERVA

La sig.ra _____ - *sedicente* cittadina senegalese, nubile, originaria della Casamance, di etnia wolof e religione musulmana – il 2.10.15 ha presentato alla Questura di IMPERIA domanda di "protezione internazionale" (motivata da dichiarazione scritta non dep.ta in giudizio e comunque smentita nel corso della prima audizione amm.va).



Nel corso delle due audizioni (il 2.02.16 e, in attesa dell'esito dell'audizione della cugina, il 27.11.17) innanzi alla competente Commissione Territoriale, la ricorrente – figlia di genitori separati da quando aveva 6 anni, con padre con altre mogli e numerosi figli (*“da parte di padre siamo in 18”*), con 3 fratelli e 2 sorelle da parte di madre, con zia materna (sorella gemella della madre) res.te ad _____ mai incontrata ed una cugina, _____, dimorante a _____ - ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine con la cugina predetta (e con una sorella) il 15 luglio del 2015 (giungendo a Taranto circa due mesi e mezzo dopo) in conseguenza di una lunga serie di soprusi ad opera della famiglia che le aveva rovinato la vita. In particolare, ha spiegato alla Commissione che:

- all'età di 9 anni la madre l'aveva portata a vivere con il padre, le sue mogli ed i numerosi fratelli, andandosene a Cap Skirring (esclusiva località turistica sull'Atlantico) per lavorare e dove, aveva saputo dalla cugina _____ aveva incontrato un uomo con il quale si era sposata
- da allora, non aveva mai più sentito la madre, mentre aveva dovuto iniziare a lavorare in modo pressoché esclusivo per tutti i familiari del padre (coltivava i campi, cucinava per tutti, lavava i panni a tutti, ecc.) riuscendo a studiare alla sera (un istituto alberghiero)
- nel 2012, quando aveva compiuto 17 anni, la nonna paterna ed il padre l'avevano promessa sposa ad un uomo di 60 anni che aveva già 4 mogli e, siccome si era rifiutata, dopo una prima reazione molto violenta e coercitiva, il padre e la nonna avevano cambiato atteggiamento e avevano cercato di convincerla con le buone maniere, ovvero con regali costosi che lei sapeva essere *“finanziati”* dal promesso sposo
- sempre nel 2012, era stata costretta, per volere della nonna paterna e con il consenso del padre, a subire l'infibulazione con modalità rudimentali, con una violenta cerimonia alla quale aveva provato ad opporre resistenza senza riuscirci e dalla quale era conseguita una infezione con postumi
- era stata l'unica femmina della famiglia ad essere stata sottoposta a tale mutilazione perché, a suo avviso, avevano voluto farle del male per essersi opposta al matrimonio, od invece per vendicarsi per la condotta della madre che si era divorziata mettendo in imbarazzo la famiglia paterna
- in ogni caso, dopo 3 anni (nel 2015), avendo compreso quale era il fine ultimo dei regali, era fuggita nella capitale ospite della cugina Siré con la quale aveva solidarizzato e con la quale era partita per la Libia dove era stata imprigionata fino a quando non aveva pagato il suo riscatto.



La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale con l'articolato provvedimento impugnato ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore della ricorrente alcuna forma di protezione internazionale od umanitaria, ritenendo il racconto generico e poco circostanziato con riguardo ai maltrattamenti che avrebbe subito dai familiari dalla tenera età, con riguardo ai 3 anni passati invece come principessa in attesa si convincesse a sposare l'amico della nonna e con riguardo al matrimonio combinato; la Commissione ha ritenuto poco coerenti i maltrattamenti con l'aver potuto studiare alla scuola alberghiera per 5 anni, ha ritenuto contraddittoria la narrazione sul viaggio (inizialmente fatto con la sola cugina poi anche con una sorella che per motivi poco chiari era tornata in Senegal), sulla madre (scomparsa quando la ricorrente aveva 8 anni poi invece quando aveva 15 anni, quando se ne sarebbe andata in Francia e dove avrebbe voluto andare la ricorrente) e sulle ragioni della infibulazione subita a 17 anni (per doversi sposare, poi per punizione) oltre a non essere riscontrata nelle COI tale mutilazione in tarda età (si legge di intervento per la completezza della donna solitamente nei primi mesi di vita dalla nascita).

Con tempestivo ricorso la sig.ra [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato, in subordine di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007 ed, in via ulteriormente subordinata, la protezione umanitaria e l'asilo costituzionale. Ha censurato il provvedimento della C.T., ribadendo in fatto tutto quanto riferito in sede amministrativa, evidenziando, la giovane età al momento dei vari accadimenti e lo shock post traumatico che hanno comportato la confusione nella cronologia, l'area di provenienza (Casamance), l'abbandono della madre in tenera età, l'assenza di scolarizzazione (fatta eccezione per il corso professionale alberghiero serale), la schiavizzazione nella famiglia del padre, la partenza per la Libia con la cugina dove era rimasta 3 settimane subendo aggressioni, violenze sessuali e prigionia con postumi permanenti obiettivati nella traslazione del condilo mandibolare e le scarse tutele del paese di provenienza oltre al buon inserimento sul TN (volontariato, apprendimento della lingua, progetti lavorativi, relazione affettiva stabile con ragazzo italiano). Produceva, tra l'altro, per la prima volta, documentazione sanitaria attestante la mutilazione subita e la lesione mandibolare.

Il Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale Torino, Sez. Genova, si è costituito personalmente insistendo nella propria decisione e depositando la richiesta del ricorrente, il verbale di audizione, quello della camera di consiglio, eurodac ed il provvedimento (non invece quello di Siré Sambou sebbene acquisito). Il Pubblico Ministero, infine, è intervenuto in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando Carichi Pendenti, Casellario, SDI (negativi).



All'udienza la difesa ha prodotto documentazione ulteriore attestante il percorso integrativo socio-professionale svolto nelle more e documentazione sanitaria; è stata quindi nuovamente ascoltata la ricorrente, la quale – in totale autonomia, parlando e comprendendo l'italiano perfettamente – confermate le dichiarazioni in CT, ha chiarito come segue, le vicende rilevate dalla CT:

- non sa spiegarsi come mai sul C3 sia scritto che aveva intenzione di raggiungere la madre in Francia, ribadendo che non la sente da quando era piccola e crede sia ancora in Senegal
- l'infibulazione le era stata praticata così tardi per "punizione", ovvero per farle pagare quello che non aveva pagato la madre che non aveva rispettato le regole della tradizione, l'occasione si era presentata quando aveva opposto il rifiuto al matrimonio combinato, infatti, se non avesse posto questioni, non l'avrebbero "mutilata" perché la famiglia - di principio - era contraria
- non aveva denunciato nessuno per quanto subito perché, trattandosi dei suoi familiari, non se l'era sentita, d'altra parte, non aveva alcuna intenzione di tornare perché non ha più nessuno che la possa difendere ed anzi teme ancora che i familiari possano farle del male (ad esempio buttandole addosso dell'olio bollente)
- era partita per la Libia perché diretta in Europa era insieme alla sorella, della quale aveva perso le tracce perché era priva di telefono cellulare, e con la cugina perché era da tempo in conflitto violento con il marito che le aveva portato via il figlio e perciò non aveva più nulla in Senegal
- dopo un mese di Libia era riuscita ad imbarcarsi insieme alla cugina con la quale erano state mandate a [redacted] dove era ancora al momento dell'audizione.

All'esito, il difensore ha chiesto termine per produrre ulteriore documentazione sull'esame di terza media ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio all'esito del termine concesso.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

1. Preliminarmente si ritengono infondate le questioni in rito, in quanto oggetto del giudizio, anche dopo la riforma, non è l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al



provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze relative a vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento (cfr: Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n. 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente, va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento si riferisce a domanda antecedente il 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge (cfr. Cass.civ.sez. I, sent. 19.2.19 n.4890: *“La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione; Contra cass.nn.11750/19 e 11751/19, interlocutorie per essere di rimessione alle SSUU).*

Pertanto non convince, ancora adesso, il rinvio all'art.10 Cost. di cui alle conclusioni. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *“il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame ella sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione”* (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111;Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Venendo al merito, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti deve essere data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di trattazione in ricorso.



2. La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello **status di rifugiato**.

Va premesso che, solo in questa sede giudiziale, la ricorrente ha prodotto a sostegno della propria domanda certificazione medica relativa alle mutilazioni genitali subite nonché gli esiti delle visite sanitarie per le lesioni subite in Libia (alla mandibola).

Ciò posto, a prescindere dalle complesse vicende - ed invero più volte rettificate per ragioni rimaste confuse anche in udienza - sulle ragioni e sul momento dell'abbandono della madre, sulla compagnia durante il viaggio fino in Europa, così come sulla prigionia e sulla liberazione in Libia, il Collegio ritiene che non possa considerarsi fondato il timore di essere ammazzata dai familiari, considerato che la stessa ricorrente in Commissione e poi in udienza, a specifica domanda, ha risposto di non volere tornare in Senegal perché era maltrattata dai familiari che le facevano del male e le avevano rovinato la vita, *"perché non c'è niente da fare lì"*, perché non vuole *"avere nessun contatto con loro"* (i familiari), perché vuole *"stare tranquilla"*, perché non c'è nessuno che possa difenderla e per paura di essere aggredita con violenza (ad es. con olio bollente).

Dal contesto dell'articolato, ed a tratti incoerente, racconto non pare verosimile che la ricorrente sia stata vittima di condotte abbandoniche violente, non avendo del resto mai fatto neppure ricorso alla protezione delle autorità di polizia per continuare a vivere in sicurezza la propria vita.

Tuttavia, a prescindere da ciò, il Collegio ritiene che sotto altro assorbente profilo la domanda della ricorrente meriti accoglimento, ovverosia le mutilazioni genitali subite in giovane età, trattandosi di atti di persecuzione che trovano ragione nella sua specifica condizione di genere, ovverosia di appartenenza al genere femminile.

La Commissione, in assenza di certificazione medica (prodotta inspiegabilmente solo in questa sede giudiziale al doc.5; certificato del 28.6.18 dip. USL

), ha ritenuto le dichiarazioni della ricorrente sul punto incoerenti e contraddittorie per le motivazioni addotte (punizione), per la descrizione della operazione (sarebbe stata bendata ma avrebbe visto ugualmente grazie alla trasparenza) e per l'età.

Il collegio invece ritiene le dichiarazioni della ricorrente siano credibili essendo riscontrate nella certificazione sanitaria di un ente pubblico, sull'autenticità della quale non vi sono ragioni di dubitare, per quanto prodotta solo in copia informale.

Il collegio poi imputa le, indubie e confuse, rettifiche del racconto alla particolare violenza del drammatico momento ed alla obiettiva giovane età. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, la descrizione della cerimonia appare vivida e dettagliata nonostante la presenza di una benda (non necessariamente del tutto oscurante) e l'età, non più infantile, non pare ostativa alla credibilità del racconto,



essendo rara ma non esclusa dalle stesse COI citate nel provvedimento. Anche la ragione della mutilazione, ovvero la punizione per essersi opposta al matrimonio combinato, per quanto rara, trova anch'essa riscontro nelle stesse COI menzionate nel provvedimento.

Ciò detto - come condivisibilmente evidenziato in un recente precedente del Tribunale di Bologna (cron. 1111/2018 del 04/05/2018) che si riporta di seguito pressoché integralmente - appare utile ricordare che i motivi di persecuzione, descritti nell'art. 8 d.lgs. 251/2007 comprendono, oltre alla razza alla religione alla nazionalità e all'opinione politica, anche l'appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" (lett d), tale essendo *"quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana"*.

L'UNHCR fa rientrare a pieno titolo le donne nella definizione di gruppo sociale, in quanto *"la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini"* (Raccolta di posizioni e documenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sulla protezione internazionale, novembre 2009, *Linee Guida sulla protezione internazionale, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1°(2)*, paragrafo n. 30 – si vedano anche il 29 ed il 31).

E' allora indubbio che la ricorrente appartenga al "gruppo sociale" delle donne, ed in quanto tale sia stata perseguitata, essendo stata costretta alla mutilazione genitale che costituisce una grave violazione dei diritti delle donne, oltraggiando il loro diritto all'integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione.

Detto assunto trova pacifica conferma nelle parole dell'UNHCR che, nella *Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile del 2009*, in tema di valutazione delle domande di protezione internazionale avanzate da persone che hanno subito o temono di subire le pratiche di mutilazioni genitali femminili, afferma che una ragazza o una donna che chiede asilo poiché obbligata a sottoporsi a MGF possa ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 . La nota del UNHCR del 2009 considera le MGF come una forma di violenza



basata sul genere che infligge grave danno, fisico e mentale, e che, come tale, costituisce persecuzione. La Nota prosegue evidenziando che la pratica di MGF spesso è profondamente radicata nelle norme socio-culturali ed è sostenuta da capi religiosi o tradizionali (oltre che dagli stessi familiari più prossimi della donna, come è stato nel caso di specie, essendo originaria di un'area molto isolata e rurale quale è la Casamance) che esercitano potere al livello locale; per tale ragione, le autorità statuali potrebbero non volere o non essere in grado di interferire con tali consuetudini o tradizioni, come verosimilmente temuto dalla ricorrente che non ha fatto ricorso alla tutela dello Stato che pure punisce gli atti di MGF.

Le mutilazioni genitali femminili (e i matrimoni forzati e/precoci), quali forme di violenza sulle donne, sono altresì contrastati da diversi strumenti giuridici internazionali, tra cui la Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, nonché il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa del 2003. A livello internazionale, il 26 novembre 2012, anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la prima Risoluzione di denuncia contro le mutilazioni genitali femminili con la quale ha dato seguito a quanto richiesto dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 14 giugno 2012.

Con la risoluzione 2012/2684/RSP l'Organo Legislativo Europeo ha stabilito che *"la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne"*.

Le mutilazioni genitali femminili (così come i matrimoni forzati) sono altresì oggetto di disamina della Convenzione di Istanbul del 2011, la quale, dopo aver definito nel preambolo la violenza contro le donne come *species* della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF e i matrimoni forzati (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore") come gravi violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancisce espressamente una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne e richiama gli Stati ad includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non sono già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2015. Il nostro Paese si è inoltre dotato di una legge n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle



bambine ed impone pene severi per chi mette in atto tali pratiche mutilanti (pene fino a 16 anni di reclusione).

Sulla scorta della normativa, nazionale e internazionale citata, la giurisprudenza nazionale ha già riconosciuto – in casi analoghi a quello in oggetto - che gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della ricorrente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251. (cfr. Corte d'Appello di Roma sentenza del 2 luglio 2012 e Corte d'appello di Catania sentenza del 27 novembre 2012, Tribunale di Cagliari ordinanza del 3 aprile 2013).

La Corte d'Appello di Catania ha definito le mutilazioni genitali femminili *"una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile"*, e, come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti ai sensi del già citato D.Lgs. n.251/07 (decisione del 27 novembre 2012). Inoltre, dal momento che le MGF trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre sé stessa o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerata nel Paese di origine *"un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo"* (cfr. Corte d'appello di Catania sentenza del 27 novembre 2012).

Il Tribunale di Cagliari, partendo dalla constatazione che la pratica mutilante è considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla giurisprudenza di vari Paesi, e, in particolare, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (si veda il caso *and* *7. Sweden*, Applicazione n. 23944/05, 8.3.2007, nel quale la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda solo perché la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ha ritenuto possibile interpretare la norma che definisce la qualifica di rifugiato (art. 2, lett. e), D.Lgs. 251/07) in senso conforme alla citata sentenza della Corte Europea in quanto *"la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica"* (cfr. Tribunale di Cagliari ordinanza del 4 aprile 2013).

Alle considerazioni riportate, deve aggiungersi che la ricorrente è stata verosimilmente vittima di un'altra forma di oppressione, vale a dire un matrimonio forzato con un uomo molto più anziano di lei verso il quale non ha mai provato



attrazione e neppure affetto non conoscendolo, rischiando in caso di rientro di vivere, prima o poi, segregata all'interno di un rapporto coniugale non voluto, costretta a tollerare l'adempimento dei doveri coniugali con un uomo impostole quando era appena adolescente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto deve affermarsi che in caso di rientro in Senegal-Casamance, la ricorrente sarebbe soggetta al concreto rischio di persecuzione per appartenenza di genere e deve pertanto riconoscersi in suo favore lo status di rifugiata ai sensi dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra.

La particolarità della materia trattata e le obiettive carenze di allegazione da parte ricorrente in sede amministrativa, che hanno reso necessario istruire il procedimento giudiziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese.

Si **fa riserva** di provvedere con separato decreto- ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore all'esito del deposito dell'aggiornamento reddituale sul rispetto limiti di legge alla luce di quanto riferito in udienza dalla ricorrente. Fissa termine di 15 giorni dal presente

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento del ricorso, riconosce alla ricorrente *sedicente*, nata in SENEGAL il

lo *status* di rifugiata di cui all'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 ed all'art. 2 comma 1 lett. e) ed f) d.lgs. 251/2007;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 2 luglio 2019

Il Giudice estensore

(*Paola Bozzo Costa*)

Il Presidente

(*Enrico Ravera*)

